



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 23.12.2024

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA (EX ARTT. 30 E 31 D.LGS. 201/2022)

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **08:30**, nella solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

All'appello risultano

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|---|
| DEGL'INNOCENTI O SANNI L. | P | BUTINI GIANLUCA | P |
| BONI DOTT. FILIPPO | P | CAPOZZOLI LUCIDO | P |
| CAMICI CRISTINA | P | GORI LUCIA | P |
| CORATI ELEONORA | P | LANDI ERICA | P |
| DEL GIUDICE MICHELE | P | | |
| FILOSA RICCARDO | P | | |
| MORI GABRIELE | P | | |
| PALMA INCORONATA AURELIA | P | | |
| STAGI THOMAS | P | | |

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

Risultano presenti gli Assessori Esterni: BONCI PAOLA, LAZZERINI ELISA

Assiste il Segretario Generale, **dott.ssa Antonella Romano**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relaziona il Consigliere e assessore Thomas Stagi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cavriglia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Cavriglia;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta n. 63 del 26.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

PREMESSO che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (nel prosieguo anche "Decreto Riordino"), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;

- detto Decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell'art. 4, a «tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale», con esclusione dei «servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale» (art. 35), nonché degli «impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane» (art. 36); i servizi pubblici locali «rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» (art. 3, co. 1);

TENUTO CONTO che:

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione che deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);

RILEVATO che:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

APPURATO che la suddetta ricognizione:

- per ogni servizio affidato, rileva il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, se esistenti, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno;

PRECISATO che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

PRESO ATTO:

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

PRESO ATTO che in fase di prima applicazione, il Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31.08.2023, “Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete”, ha circoscritto l'ambito della ricognizione di cui al citato art. 30 ai seguenti servizi:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D. Lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

CONSIDERATO pertanto:

- che il decreto introduce, dunque, un regime transitorio per una prima ricognizione, in via sperimentale, dei S.P.L., limitatamente a quelli sopra individuati.
- che in aderenza a tali orientamenti, il Comune di Caviglia, come meglio specificato nella relazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ha quindi proceduto alla disamina dei S.P.L. individuati dal Decreto ministeriale, in attesa di ulteriori indicazioni operative di competenza governativa, fermo restando che sarà impegno dell'Amministrazione estendere la ricognizione di cui al citato art. 30 a tutti i S.P.L. individuati come servizi a rilevanza economica di competenza comunale.

PRESO ATTO, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle

aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201";

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL (Servizi Pubblici Locali), predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa ricorrendo a specifiche informazioni fornite dagli uffici competenti, come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale espresso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e giusto decreto del Sindaco n. 7 del 7 giugno 2014;

Con voti favorevoli 9 (Insieme per Cavriglia), n. 4 contrari (Centrodestra Per Cavriglia), astenuti nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1.** di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione;
- 2.** di approvare la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica presenti nel territorio del Comune di Cavriglia, allegata al presente atto, di cui all'allegato B della presente deliberazione;
- 3.** di dare atto che non ci sono partecipazioni da alienare;
- 4.** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 7.** di stabilire che il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell'urgenza e, pertanto, con voti favorevoli 9 (Insieme per Cavriglia), n. 4 contrari (Centrodestra Per Cavriglia), astenuti nessuno, separatamente resi, alla stessa viene conferita l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA (EX ARTT. 30 E 31 D.LGS. 201/2022)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Leonardo Degl'Innocenti O Sanni

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA (EX ARTT. 30 E 31 D.LGS. 201/2022)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 04/03/2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cavriglia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Antonella Romano



COMUNE DI CAVRIGLIA

Provincia di Arezzo

Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Cavriglia (AR) Tel. 055-966971 Fax 055-966503

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA (EX ARTT. 30 E 31 D.LGS. 201/2022)".

Parere preventivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 23.12.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 23.12.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

Cavriglia, lì 23.12.2024

F.to dott.ssa Antonella Romano

Allegato A alla delibera del Consiglio Comunale n. __ del /12/2024

La composizione del portafoglio societario del Comune di Cavriglia al 31/12/2023 è il seguente:

| Denominazione | Quota di partecipazione dell'Ente (%) |
|---|--|
| FARMAVALDARNO SPA | 7,86 |
| AREZZO CASA SPA | 3,29 |
| C.E.T. Consorzio Energia Toscana S.C.R.L. | 0,114 |
| FIDI TOSCANA SPA | 0,001 |
| PUBLIACQUA SPA | 0,38 |
| CSAI Centro Servizi Ambiente Impianti SPA | 0,02 |

Il Consiglio Comunale del Comune di Cavriglia ha avviato già da alcuni anni un percorso di razionalizzazione delle proprie società partecipate, in applicazione dei numerosi interventi legislativi ed in particolare:

- con delibera C.C. n. 12 del 9/02/2011 ha proceduto alla ricognizione delle proprie società partecipate ed ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 28 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il loro mantenimento, in quanto sussistenti i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della legge 244/2007, poiché società svolgenti attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, disponendo in ordine alla dismissione di

✓ CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPA - partecipata al 0,01% dal Comune di Cavriglia, è stata posta in liquidazione, dal 01/10/2014.

Per tali società, la disciplina nella fase della loro liquidazione è rimessa alla normativa generale del Codice civile, così come è previsto anche nel comma 613, dell'art. 1, della legge di stabilità 2015.

Procedendo nell'analisi delle società partecipate del Comune di Cavriglia, in base alla tipologia di affidamento in essere, emerge quanto segue:

FARMAVALDARNO SPA

Sede legale: Piazza Don Minzoni 15- 50063 Figline Valdarno (Firenze)

Partita iva 05374530482

Oggetto Sociale: gestione delle farmacie, distribuzione di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, erogazione di servizi di tutela sanitaria, di informazione ed educazione per il corretto utilizzo dei farmaci.

Tipologia di Partecipazione: partecipazione diretta

Capitale Sociale posseduto dal Comune: 7,86%

N. azioni possedute dal Comune: 5.000

Valore nominale: € 50.000,00

Valore partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: € 288.891,39

La società Farmavaldarno S.p.a, in qualità di società che gestisce le Farmacie Comunali che presentano tutti i profili di servizio pubblico essenziale, svolge un'attività, rivolta ai fini sociali, in nome e per conto del S.S.N. e, pertanto, meritevole di essere mantenuta in essere dagli Enti proprietari.

La Farmavaldarno S.p.A. nasce il 23 dicembre 2003 su iniziativa del Comune di Figline Valdarno, che conferisce in una new company i rami di azienda delle farmacie comunali di "Serristori" e "Matassino". Farmavaldarno si occupa della gestione delle farmacie distribuendo i prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, erogando i servizi di tutela sanitaria, di informazione ed educazione per il corretto utilizzo dei farmaci. Un team di professionisti competenti è a disposizione degli utenti per offrire assistenza e consulenza in ambito farmacologico, medico e socio-sanitario.

La mission aziendale è coniugare efficacia economica ed efficienza del servizio a vantaggio della collettività.

La società ha un modello di amministrazione e controllo di tipo tradizionale che prevede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre amministratori e un massimo di cinque, con durata in carica di tre anni, rieleggibili per non più di tre mandati. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, con durata in carica di tre anni e possibilità di essere riconfermati per non più di tre mandati, anche non consecutivi.

La concessione del servizio farmaceutico alla Farmavaldarno comporta il pagamento al Comune di un canone di concessione annuo, definito in una misura fissa e in una variabile; per il comune di Cavriglia, la quota fissa del canone è di € 16.000,00 annui riguardanti la Farmacia Comunale Santa Barbara, mentre la quota variabile è pari al 3% del fatturato dei due punti vendita (Santa Barbara e Vacchereccia), per fatturati fino a € 600.000,00 e pari al 4% sulla quota del fatturato eccedente € 600.000,00.

Per quanto sopra si rileva la riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U e la sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U. delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.

AREZZO CASA SPA

Sede Legale: Via Margaritone, 6 - 52100 AREZZO

Partita Iva 1781060510

Oggetto Sociale: Gestione dell'edilizia popolare di proprietà dei comuni della provincia di Arezzo.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta

Capitale Sociale posseduto dal Comune: 3,29%

N. azioni possedute dal Comune: 102.570

Valore Nominale: € 102.570,00

Valore partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: € 205.855,73

La società, partecipata al 3,29% dal Comune di Cavriglia, è totalmente pubblica. Il servizio affidato alla gestione di Arezzo Casa è un Servizio Pubblico Locale non a rilevanza economica. I relativi contratti di servizio sono stati stipulati da tutti i comuni della provincia di Arezzo per il tramite del L.O.D.E. (ex art. 33 TUEL e L.R. ERP).

Il rapporto fra la società ed i comuni, regolato operativamente dal contratto di servizio rinnovato in data 8 novembre 2010 ed attualmente ulteriormente prorogato, prevede l'affidamento ad Arezzo Casa del patrimonio immobiliare di edilizia Residenziale Pubblica secondo lo schema della concessione e, a fronte del pagamento di un canone annuale, la diretta acquisizione all'attivo della società dei proventi locativi.

Per quanto sopra si rileva la riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U e la sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U. delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.

C.E.T. Consorzio Energia Toscana S.C.R.L.

Sede Legale: Piazza dell'indipendenza n.16 Firenze

Partita Iva :0534472048

Oggetto Sociale: razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici dei soci

Tipologia di Partecipazione: partecipazione diretta

Capitale sociale posseduto dal Comune: 0,114%

Valore Nominale: € 106,51

Valore partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: € 875,53

La Società, partecipata al 0,114 % dal Comune di Cavriglia, è nata nel 2003 su iniziativa della Regione Toscana e dell'Università di Pisa come centrale di committenza per l'acquisto aggregato di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero.

La Società svolge le proprie attività e presta i propri servizi esclusivamente nei confronti dei soci e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento, né con gara e non può partecipare ad altre società o enti. Inoltre il CET ha come scopo sociale esclusivo la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici dei soci, la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati in favore dei soci, la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per conto dei soci e per materie attinenti all'oggetto sociale, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 1 dei Decreti Ministeriali del 20/04/2004.

Il C.E.T. opera tramite indizione di gare, acquista elettricità per conto dei consorziati allo scopo di ottenere le migliori condizioni di mercato presenti in ambito nazionale e/o internazionale prendendo come riferimento le condizioni presenti in ambito CONSIP (presenza di eventuali condizioni).

Per quanto sopra si rileva la riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U e la sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U. delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.

PUBLIACQUA SPA

Sede legale: Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze

Partita Iva: 05040110487

Oggetto sociale: captazione, trattamento, convogliamento e distribuzione di acqua potabile

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta

Capitale sociale posseduto dal Comune: 0,38%

N. azioni possedute dal Comune: 110.588

Valore nominale: € 570.634,08

Valore partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: € 1.201.834,77

Publiacqua S.p.A è la società affidataria, dal 1° Gennaio 2002, della gestione del servizio idrico integrato dall'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno, un territorio, asse portante della Toscana, che interessa 4 province: Firenze Prato, Pistoia e Arezzo per un totale di 46 comuni serviti dove abita un terzo della popolazione regionale (circa 1.305.000 abitanti) e sono localizzate le principali attività economiche della Toscana.

Società mista a partecipazione pubblica di maggioranza, partecipata allo 0,38% dal Comune di Cavriglia. Il socio privato è stato individuato con gara pubblica. Publiacqua SPA è costituita ai sensi della previgente L. 142/1990, affidataria (fino al 2021) del servizio idrico integrato dell'ex Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Medio-Valdarno" (oggi facente capo, quale Ente unico di bacino, all'"Autorità Idrica Toscana"). Il servizio affidato comprende tutte le fasi industriali del ciclo, dalla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, all'attività di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Publiacqua S.p.A. è stata costituita nel 2000 per iniziativa dei Comuni in cui la società esercita la propria attività. Nel 2006, a conclusione di una gara ad evidenza pubblica, è stato individuato un partner privato, Acque Blu Fiorentine S.p.A. composto da una serie di aziende pubbliche e private fra le quali Acea S.p.A., Suez Environnement S.A., MPS S.p.A. che si è aggiudicato il 40% del capitale sociale. Nel 2014 MPS ha manifestato l'intenzione di uscire dal raggruppamento e le sue quote sono state acquisite da Acea e Suez in proporzione alle azioni possedute. Ad oggi quindi ACEA detiene il 75% delle azioni di Acque Blu Fiorentine, mentre Suez è poco al di sotto del 25%.

Publiacqua si occupa della captazione, del trattamento, del convogliamento e della distribuzione di acqua potabile.

L'attività della società interessa sia acque di falda sia acque superficiali. L'azienda gestisce un sistema impiantistico complesso ed articolato, a cominciare dalle grandi strutture del capoluogo toscano (impianto di potabilizzazione dell'Anconella e di Mantignano). In tutto il territorio gestito, oltre alla distribuzione di acqua potabile, la società cura il collettamento delle acque reflue e la loro depurazione, avendo nell'impianto di San Colombano il punto d'eccellenza. La gestione integrata del sistema depurativo da parte di un solo soggetto, in un territorio così vasto, è prerequisite essenziale per il suo ammodernamento ed efficientamento anche al fine di ridurre il livello di inquinamento delle acque fluviali della Regione.

Per quanto sopra si rileva la riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U e la sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U. delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.

FIDI TOSCANA SPA

Sede Legale: Viale Mazzini 4650132 Firenze – Italia

Partita Iva 05344720486

Oggetto Sociale: intermediazione finanziaria

Tipologia di Partecipazione: partecipazione diretta

Capitale Sociale posseduto dal Comune: 0,001%

N. azioni possedute dal Comune: 1

Valore Nominale: € 43,00

Valore partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: € 35,10

Fidi Toscana nasce nel 1975 per volontà della Regione Toscana e delle maggiori banche del territorio. Il suo obiettivo è facilitare le imprese a ottenere l'accesso al credito attraverso:

- Rilascio di garanzie
- Consulenza alle imprese
- Gestione di agevolazioni finanziarie per programmi di sviluppo
- Finanziamenti nella forma di prestiti partecipativi

Fidi Toscana è iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 120

Il comune detiene una partecipazione al capitale sociale della società.

Fidi Toscana è nata nel 1975 per iniziativa della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione, con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di adeguate garanzie. Con queste finalità Fidi Toscana rilascia garanzie alle imprese ed opera in stretta collaborazione con il sistema bancario.

Inoltre Fidi Toscana gestisce agevolazioni finanziarie ed è presente nel campo della finanza d'impresa con attività di consulenza volta al reperimento di appropriate fonti di finanziamento degli investimenti e dei programmi di sviluppo delle minori imprese.

Per quanto sopra si rileva la riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U e la sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U. delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA

Sede Legale: S.P.7 DI PIANTRAVIGNE, 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Partita Iva 01861020517

Oggetto Sociale: Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

Tipologia di Partecipazione: partecipazione diretta

Capitale Sociale posseduto dal Comune: 0,02%

N. azioni possedute dal Comune: 353

Valore Nominale: € 353

Valore partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: € 1.043,87

Centro Servizi Ambiente Impianti Spa è un'azienda pubblico-privata della provincia di Arezzo che gestisce due discariche di proprietà per rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani e per rifiuti speciali non pericolosi, una nel Comune di Terranuova Bracciolini, denominata "Podere Rota", l'altra nel Comune di Castiglion Fibocchi, denominata "Il Pero".

L'azienda, anche attraverso il possesso di quote di capitale sociale di altre imprese del settore, partecipa alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti del territorio, non limitandosi quindi alla sola attività di smaltimento, ma anche a quella del recupero di materia e di energia.

Lo Statuto sociale prevede che la misura minima del 51% del capitale sociale possa essere unicamente posseduta da Enti Pubblici Territoriali o Aziende Speciali, e la misura massima del 49% del capitale sociale possa essere posseduta da Enti e società di diritto privato.

Il comune detiene una partecipazione modesta, pari allo 0,02% del capitale sociale della società.

Per quanto sopra si rileva la riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U e la sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U. delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.



COMUNE DI CAVRIGLIA

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2023

TRASPORTO SCOLASTICO – Florentia bus via il Prato n. 71 - 50123 Firenze, P. IVA 05763690483

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO AFFIDATO

Il servizio di trasporto scolastico è affidato a Florentia bus via il Prato n. 71 - 50123 Firenze, P. IVA 05763690483 mediante Contratto di appalto di servizi del 23/02/2022 Rep. n. 16236/2022 valido per il periodo dal 12/03/2022 al 31/08/2024;

Il servizio di trasporto scolastico è reso dal Comune di Cavriglia a favore degli/le alunni/e iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.M. 31.01.1997 e circ. 11 marzo 1997, n.23/97 e dalla L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 (T.U. della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) che all'art. n.30 assegna ai Comuni le funzioni in materia di Diritto allo Studio Scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.

MODALITA' DI GESTIONE

Affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica

CONCRETO ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO (Dati al 31/12/2023)

Verifica equilibri economici:

- utile netto: Euro 597.842,00
- indice ROE: 15,42 %

EFFICIENZA DEL SERVIZIO

L'andamento del rapporto fra ricavi e costi caratteristici nel biennio 2022/2023 mostra per Florentiabus srl un risultato operativo risulta positivo.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Con delibera C.C. n. 6 del 28/02/2022 viene approvato il Regolamento Comunale sul Trasporto scolastico.

I percorsi verranno stabiliti annualmente sulla base delle domande pervenute, dal relativo luogo di residenza, sulla base delle determinazioni di orario da parte delle Autorità Scolastiche. Al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'intervento, si ricercheranno intese con le Istituzioni Scolastiche che permetteranno, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, di razionalizzare e ottimizzare il servizio erogato.

L'impresa affidataria del servizio è in possesso della Certificazione di Qualità

ISO 9001: 2015

ISO 14001

Questa certificazione è un documento rilasciato da speciali organizzazioni che attestano, in seguito alle verifiche effettuate, che l'impresa opera in un Sistema di Qualità, cioè si attiene nella propria attività alle regole ISO le quali garantiscono che il processo produttivo adottato da quell'impresa è adeguato a garantire un prodotto di qualità.

Il gestore ha una propria carta dei servizi

ONERI ECONOMICI PREVISTI PER IL COMUNE

Le somme impegnate, nell'esercizio 2023, dal Comune di CAVRIGLIA allo scopo di far fronte al servizio ammontano ad Euro 237.772,69 € in favore di Florentia Bus srl

ANALISI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E DEL RELATIVO RISPETTO

La gestione del servizio nell'espletamento del servizio la Ditta dovrà utilizzare gli autoveicoli dedicati al trasporto scolastico nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trasporti, che regolano l'uso e la circolazione di tali veicoli.

Sarà obbligo della Ditta adottare tutte le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione del servizio e per evitare ogni rischio e danno agli utenti ed al personale.

Nell'ipotesi di utenza con handicap la Ditta si avvarrà di mezzi allo scopo omologati.

La Ditta è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi per la regolare e corretta gestione del servizio di trasporto scolastico.

La Ditta deve garantire la reperibilità di un responsabile per la tenuta dei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Inoltre, il concessionario è tenuto al coordinamento e l'organizzazione del servizio

IMPIANTI SPORTIVI

Sono state escluse ex ante le palestre scolastiche, non qualificabili, ai sensi della normativa, come impianti sportivi veri e propri e gli altri impianti sportivi del Comune di Cavriglia, gestiti da ASD, sono comunque privi di rilevanza economica in quanto non idonei a produrre una remunerazione del capitale investito.

SERVIZI CIMITERIALI

I servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente.

Nel Comune di Cavriglia tali servizi vengono svolti per lo più in economia affidando a terzi lo svolgimento di parti del servizio.

COMUNE DI CAVRIGLIA

Provincia di AREZZO

Parere n.15 del 12 dicembre 2024

**Parere del Revisore Unico sulla
"RICOGNIZIONE ORDINARIA
SOCIETA' PARTECIPATE E SERVIZI
PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA
ECONOMICA EX ARTT. 30 E 31 D.LGS.
201/2022".**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Cavriglia, nella persona della dott.ssa Eugenia Raponi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del D.lg. n. 267/2000,

PREMESSO

- Che ha ricevuto dall'Ente la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2024 avente ad oggetto la RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA EX ARTT. 30 E 31 D.LGS. 201/2022;
- Che le premesse della già menzionata proposta di delibera s'intendono qui interamente riportate.

Tale atto

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2023 delle società in cui il Comune di Cavriglia detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica e nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI RICHIAMARE il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, c.612, legge 23.12.2014 n.190, con delibera della Giunta Comunale n.63 del 26.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, TUSP;
3. DI AVER VERIFICATO che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni attualmente detenute dal comune di Cavriglia;
4. DI PRENDERE ATTO che dalla ricognizione effettuata non si prevedono rettifiche al precedente piano di razionalizzazione;
5. DI RICHIAMARE
 - il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - il decreto direttoriale del MIMIT n.639 del 31.08.2023 in tema di regolazione dei spl non a rete di rilevanza economica;
6. DI PRENDERE ATTO della ricognizione effettuata dei SPL limitatamente al trasporto scolastico e ai servizi cimiteriali, come indicato nella relazione ex art.30 del D.lgs. n.201/2022;

VISTI

- Il Testo Unico delle società partecipate che dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;
- il d.lgs. 201/2022 e il decreto direttoriale del MIMIT n.639 del 31.08.2023;
- l'esito della ricognizione effettuata per le partecipazioni possedute e per i servizi pubblici economici di rilevanza economica, come risultante dalla relazione tecnica che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000;
il Revisore Unico

esprime parere favorevole

sulla proposta in oggetto.

Firenze, 12 dicembre 2024

IL REVISORE UNICO
DOTT.SSA EUGENIA RAPONI